

Sentenza: 8 marzo 2022, n. 84

Materia: pubblico impiego; diritto civile

Parametri invocati: artt. 97, 117, II comma, lett. 1), 117 nel suo complesso, Cost; artt. 14, 16, 19, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come norme interposte

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 3, comma 1, L.r. Lombardia 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021)

Esito:

1) illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021);

2) inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione;

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione in epigrafe, con la quale il legislatore lombardo aveva disposto la proroga di un anno del termine di scadenza dei contratti di lavoro dei dirigenti a tempo determinato, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, ritenendola violativa della competenza legislativa esclusiva statale in materia di diritto civile.

La Corte ricorda che, in termini generali, afferiscono alla sfera del diritto privato quelle disposizioni che ineriscono la disciplina del rapporto di lavoro, fra cui tipicamente anche la durata dei contratti dei pubblici dipendenti, anche se non di ruolo, come in questo caso. Vengono citate le sentenze 324/2010, 257/2016, 310/2011, tutte conformi.

Ricorda ancora la Corte, come invece rientrano nella sfera pubblicistica dell'organizzazione e dell'ordinamento degli uffici, tutte quelle disposizioni che si possono definire come intervenienti "a monte" dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ad esempio quelle che riguardano i concorsi pubblici. Trattano e definiscono aspetti pubblicistici del rapporto di impiego nei termini precisati le sentenze 39/2022, 25/2021, 194/2020).

La fattispecie che si presenta ai giudici costituzionali è una norma provvedimento, ragione per la quale lo scrutinio di legittimità non può non essere più severo. Anche la semplice possibilità che la proroga annuale dei contratti possa avere determinato il superamento della durata massima degli incarichi dirigenziali, prevista dall'art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 (cinque anni per quelli non generali e tre anni per quelli generali) incide in modo determinante sulla legittimità costituzionale della norma.

La pronuncia in esame si preoccupa di precisare come la sentenza 128/2020, che aveva giudicato legittima una norma regionale (toscana) di proroga degli incarichi di posizione organizzativa, non possa essere invocata come precedente, considerando che in tale momento storico sussistevano eccezionali circostanze che impedivano di bandire la procedura di rinnovo.

Nel caso odierno invece, trattandosi per altro di una selezione espressamente fatta salva dal legislatore statale come possibile in via telematica anche in epoca pandemica, quella del conferimento degli incarichi dirigenziali, non risulta possibile per la Regione appellarsi a circostanze esterne di

forza maggiore.

In definitiva, lo sconfinamento, da parte del legislatore regionale, nelle prerogative statali, in particolare in quelle di competenza legislativa esclusiva in materia di diritto civile, determina l'illegittimità costituzionale della norma.

Altra prospettazione di illegittimità viene dichiarata inammissibile.